

Persone, Chiese e Stati nell'evoluzione del fenomeno europeo(*)

di Valerio Tozzi

La ormai tradizionale disponibilità dell'Ateneo Molisano, della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento giuridico di Campobasso, a consentire l'organizzazione di cicli di incontri scientifici di approfondimento di tematiche ecclesiasticistiche, che nascono ad uso degli studenti, ma poi si concretizzano in "Quaderni", che restano al patrimonio degli studi in materia, costituisce uno dei significativi motivi di mia affezione all'Ateneo, alla Facoltà, al Dipartimento ed ai loro Organi, cui mi sento legato da amicizia vera.

La tematica prescelta per l'anno accademico 2003/2004, *la condizione giuridica delle organizzazioni religiose nel processo costituente europeo*, presenta il carattere dell'attualità, vista la prossimità della sottoscrizione della Costituzione europea da parte di ben 25 Paesi membri; ma è anche necessaria, essendo a tutti noto che le organizzazioni confessionali dominanti negli Stati fondatori dell'Europa si sono notevolmente impegnate per ottenere l'inserimento nella Costituzione stessa di un esplicito richiamo alle radici cristiane della cultura europeistica, a mio vedere in chiave difensiva e limitatrice di possibili altre influenze culturali, che si vogliono in qualche modo arginare.

Va dato merito, perciò, all'organizzatore del ciclo, Marco Parisi, anche per la scelta degli interlocutori, che esprime attenzione al pluralismo ideale, ma anche al livello culturale dell'offerta didattica in favore dei suoi allievi.

Particolare, poi, è il mio ringraziamento, per i legami che ho con l'insegnamento di *Diritto ecclesiastico* a Campobasso, per l'occasione datami di incontrare amici e colleghi che mi sono particolarmente cari.

* * *

Un'analisi dell'argomento potrebbe muovere dall'inquadramento generale delle competenze nell'articolato sistema dei poteri e degli organi europei in materia di fenomeno religioso e, quindi, dei livelli di interlocuzione che i singoli e le formazioni sociali a carattere religioso possono trovare su quello scenario istituzionale.

L'obiettivo del ciclo di incontri, però, è più mirato e non pretende di affrontare una tematica così vasta.

* Il presente scritto è stato pubblicato nel volume M. PARISI (a cura di), *Le organizzazioni religiose nel processo costituente europeo*, Università degli studi del Molise, Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione, Quaderni degli Annali, 2, ESI Napoli, 2005, pp. 9-19.

OLIR ringrazia l'autore (Valerio Tozzi), il curatore del volume (Marco Parisi) e l'Editore ESI per la messa a disposizione del presente scritto.

Muovendo dalla constatazione empirica dell'attiva presenza sulla scena europea di numerose organizzazioni religiose, di maggiore o minore importanza, e dal manifesto sforzo condotto da alcune di queste per inserirsi da protagoniste nel processo formativo dell'Unione degli Stati, si è pensato di avviare un primo approfondimento dei diversi aspetti del fenomeno.

L'Unione europea va ad essere un'unione di Stati, che compongono un nuovo soggetto istituzionale, la cui progressiva trasformazione ha finanche prodotto una Costituzione, e si è ormai dotata di un originale ed articolato sistema di poteri, di organi, di norme, di giustizia e di funzioni. Compongono l'Unione un insieme di popoli anche molto diversi, uniti dalla comune aspettativa di pace, benessere e di sviluppo, non solo con la mira dello sviluppo delle economie, ma più in generale della qualità della vita e della condizione umana. Da tali premesse si dà per scontata la esistenza di una competenza delle istituzioni europee in materia di religione, principalmente come comportamento umano valutato positivamente, che dà luogo ad aspettative già riconosciute come veri e propri diritti, compresi nel più vasto alveo dei diritti fondamentali della persona.

Conseguentemente, il fenomeno religioso viene considerato dalle istituzioni europee, non solo nella dimensione di comportamento individuale, con il relativo corollario di bisogni ed aspettative, ma anche nella dimensione dei soggetti collettivi religiosi, delle loro organizzazioni radicate nel territorio, specialmente quelli che hanno importanza significativa nella storica strutturazione dei singoli Stati nazionali.

La competenza delle istituzioni europee in materia religiosa, però, è effettivamente e prioritariamente radicata nella tutela dei diritti dell'Uomo, dei beni della persona umana, che costituiscono la base di "valori" accettati da tutti gli Stati fondatori e poi da quelli via via ammessi, con i principi elaborati nel processo di evoluzione dell'Europa da mero mercato comune a soggetto politico internazionale.

L'attenzione alle organizzazioni religiose, ai soggetti collettivi a carattere religioso esistenti nello spazio geografico europeo (ed i contatti istituzionali con essi), invece, si va determinando nell'ambito del processo di formazione dei principi operato nella dialettica fra dichiarazioni, atti di varia natura e giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria e della Corte di Strasburgo.

Manifestazioni di attenzione significativa delle istituzioni europee alle organizzazioni religiose si sono determinate allorché soggetti individuali o collettivi hanno invocato la tutela giurisdizionale della Corte per i diritti dell'Uomo su singoli problemi specifici, richiamando di volta in volta atti dei poteri europei, politici o propriamente normativi, o reclamando l'enucleazione di principi generali, attraverso la individuazione giurisprudenziale del patrimonio di valori fondanti e condivisi, ancorché non ancora recepiti in un vero atto normativo, o anche con riferimento alle discipline giuridiche interne ai singoli Stati, lamentandone la disapplicazione o l'applicazione non corretta.

Forme indirette di pressione e condizionamento, ai fini di un riconoscimento di un ruolo diretto delle organizzazioni confessionali nei procedimenti di decisione degli organismi europei, sono state anche esercitate attraverso la mediazione degli organismi politici degli Stati nazionali operanti nello spazio europeo, specialmente per il noto fenomeno della presenza, in ciascuno Stato dell'Unione, di organizzazioni religiose dominanti, quali la Chiesa cattolica in Italia e Spagna, quella Ortodossa in Grecia, quella Anglicana in Inghilterra e quella Luterana nei Paesi del Nord Europa.

Invece, non può dirsi, a mia opinione, che le Chiese abbiano avuto fino a tempi recenti un diretto influsso positivo nella strutturazione dell'Unione europea; ciò forse a

causa delle stesse diversità ideali o vere e proprie rivalità, storicamente esistenti fra le diverse confessioni religiose dominanti nei singoli Stati.

Contemporaneamente, è indubbia la condivisione delle organizzazioni religiose degli obiettivi di pace e di benessere che hanno fatto da motore alla costruzione dell' Europa.

Nonostante ciò, sembra in eludibile, per *la politica dell'apertura e dell'accoglienza* che caratterizza il processo di costituzione dell'Unione europea, per rendere effettiva la democraticità del suo funzionamento, che le regole e le istituzioni dell'Unione stessa prefigurino forme di attenzione, di comunicazione e di *scambio* con le organizzazioni religiose presenti nel suo spazio territoriale e politico, come con tutte le altre forme di organizzazioni collettive di interessi in qualsiasi modo presenti.

Oltre all'attenzione diretta all'Uomo, alle sue esigenze e, quindi, alle libertà fondamentali (e, fra queste, alle libertà religiose personali), il processo di *coabitazione* dei popoli nell'Unione (e attraverso l'Unione nel globo), richiede anche l'attenzione alle formazioni sociali a carattere religioso, per l'indiscutibile ruolo di *agenzie di produzione di valori essenziali* che esse hanno nei confronti dei rispettivi adepti e per lo stesso rispetto che la tutela della libertà religiosa individuale deve avere verso il *rapporto di appartenenza confessionale* che lega i singoli alle organizzazioni di fede di rispettiva scelta.

Quest'attenzione, tuttavia, deve essere strutturata in modo da favorire l'armonia e la pacifica convivenza dei popoli, evitando ogni forma di privilegio o di limitazione discriminatoria fra soggetti, individuali o collettivi. Anche considerando che i soggetti collettivi a carattere religioso esistenti in ciascuna realtà locale non sempre ricevono dagli Stati trattamenti egualitari e garanzie omogenee. In Italia, ad esempio, si arriva a distinguere gli statuti giuridici delle "confessioni religiose", tutelate dal regime degli articoli 8 e 7 della Costituzione, dalle "associazioni o istituzioni a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto", che ricevono una generica tutela nell'art. 20 rispetto a possibili discriminazioni da parte degli organismi pubblici e che rientrano nella più generale, ma anche generica, *tutela della professione di fede* di cui al comma 1° dell'articolo 19. Con la conseguenza che esiste una vera e propria gerarchia delle organizzazioni a carattere religioso, nei fatti oggettivamente discriminatoria e potenzialmente lesiva delle stesse libertà della persona, almeno sotto il profilo dell'uguaglianza.

Il problema da affrontare, quindi, è quale tipo di attenzione verso le organizzazioni religiose sia più adatto alle istituzioni europee, e quali regole di conseguenza l'Unione debba emanare, alla luce del particolare tipo di organizzazione politico-istituzionale dell'Unione che essa stessa rappresenta, delle diversità storicamente rilevate delle varie organizzazioni religiose esistenti, delle diversità culturali fra i popoli dei diversi Stati che la compongono e dei vincoli che derivano dagli assetti interni dei singoli Stati.

Unica fonte esplicita di attenzione dell'Unione verso le organizzazioni collettive a carattere religioso, denominate Chiese, era costituita, fino ad oggi, dalla Dichiarazione n. 11 annessa all'Atto finale del Trattato di Amsterdam del 1997.

Tale Dichiarazione aveva un mero valore politico e non una vera e propria efficacia normativa. Essa impegna l'Unione al rispetto della condizione giuridica singolarmente riservata alle organizzazioni confessionali negli ordinamenti dei vari Stati membri.

Questo atto costituì una prima vittoria delle confessioni religiose, sia perché ricognitivo della loro esistenza a quel livello, sia per avere operato la difesa dei regimi interni ai singoli Stati, per lo più favoriti dei gruppi religiosi dominanti.

Esso è frutto della pressione operata dalle confessioni dominanti in ciascuno Stato sui rispettivi governi e, complessivamente, da alcune di esse sugli organi comunitari, anche

attraverso i nuovi aggregati religiosi (ad esempio, la Commissione degli Episcopati della comunità europea – COMECE -), appositamente creati per svolgere un ruolo di *lobbying* in quel contesto socio-politico.

Contemporaneamente, non può sfuggire all'osservatore il sapore conservativo di questa Dichiarazione, che sembra costituire una sorta di affermazione di incompetenza dell'Unione nella materia della disciplina del ruolo delle organizzazioni religiose o, almeno, sembra sancire un'auto-limitazione dell'Unione, in favore dell'autorità dei singoli Stati, avente di fatto l'effetto di arginare le conseguenze dell'autonomo sviluppo in ambito europeo di una cultura pluralista delle libertà religiose personali (quale si è andata sempre più significativamente strutturando nelle istituzioni europee), ingessando il ruolo di intermediazione politica fra governi e cittadini-fedeli che le confessioni religiose dominanti cercano in vario modo di esercitare nei contesti nazionali nei quali operano.

In base a questa Dichiarazione, l'esistenza di problemi irrisolti all'interno dei singoli Stati, quali le disuguaglianze di trattamento fra le religioni dominanti e quelle minoritarie, o di compressione di alcune libertà civili dei cittadini diventa un non problema per l'Unione.

Viceversa, l'Unione europea ha acquisito una solida disciplina di attenzione alla religione come bene da tutelare fra i diritti fondamentali della persona.

La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, concepiva la libertà religiosa degli individui come situazione soggettiva, tutelandola nei suoi vari aspetti, anche in riferimento alla tutela della flessibilità del rapporto di appartenenza ad un gruppo confessionale, in tal modo lasciando (per così dire) sullo sfondo le organizzazioni religiose, considerate un fenomeno esistente, ma da considerare strumentalmente, rispetto all'obiettivo di promozione della persona umana.

La normativizzazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali¹ e della Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam², operata con la comprensione dei loro dettami nella Costituzione europea, implica conseguenze da approfondire, nell'alveo del tema di approfondimento prescelto per quest'anno nel Ciclo di incontri molisano.

Da una parte vi si afferma il primato della persona, dei suoi bisogni, dei diritti ad essa aspettanti, dall'altra si confermano – come si è già accennato - i regimi di relazione fra Stati e religioni dominanti in ciascuno di essi, spesso, come in Italia, impostati su base convenzionale, posizionata nell'ordine internazionale, con equiparazione delle confessioni agli Stati stessi.

La stessa fonte fa riferimento ad *un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese...riconoscendone l'identità ed il contributo* (n. 3 dell'art. II – 10).

In tal modo, oltre all'esplicito riconoscimento della esistenza e del ruolo, viene

¹ Articolo II-10 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*): 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

² Articolo VI-5 della Costituzione europea (*Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali*):1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico.

anche assicurato un “diritto di consultazione permanente”, che appare significativo, ai fini di far conoscere e pesare il punto di vista delle Chiese nella formazione degli atti dell’Unione, ma anche inserito in un processo di democrazia pluralista, giacché lo stesso dialogo è garantito alle “organizzazioni filosofiche non confessionali”.

L’ampiezza delle denominazioni: “chiese”, “organizzazioni filosofiche e non confessionali”, sembrerebbe non perpetuare la gerarchia dei regimi presente nell’ordinamento italiano.

Le confessioni religiose dominanti, ed in specie la Chiesa cattolica, hanno percepito questa equiparazione come una diminuzione di rilievo del proprio ruolo, in evidente connessione con la funzione pubblica (e di soggetto sovrano) riconosciuta loro in alcuni Stati.

Ma questa prospettiva sembra rigidamente interna alla logica classica delle sovranità nazionali, che fu propria della lotta fra il nascente Stato italiano in epoca liberale e la Chiesa cattolica, seguita nella conciliazione del 1929, in tutt’altro contesto politico-istituzionale. Molto meno adatta ad un fenomeno quale è l’Unione europea, così fortemente innovativo nel suo divenire istituzionale.

Il metodo della *massima consultazione*, invece, è proprio della politica europea ed, in qualche misura, costituisce la forza e l’innovazione dell’istituzione europea³.

Più problematico, invece, sembra l’enucleazione di principi e regole per regolare il ruolo che questi peculiari soggetti debbano assumere nel processo considerato.

In numerosi atti di parte ecclesiastica si richiama il “principio di cooperazione” per la promozione dell’Uomo e per il bene del Paese, significativamente espresso nell’accordo fra Stato Italiano e Chiesa cattolica di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984.

Personalmente, considero tale fonte alquanto equivoca, per l’irriducibilità delle differenze fra i fini pluralistici di uno Stato democratico e la necessaria *opzione di parte* di una specifica organizzazione confessionale⁴. Ciò, evidentemente, senza negare il contributo positivo che può provenire dalla reciproca attenzione fra poteri pubblici ed organizzazioni a carattere religioso, ma distinguendo nettamente i ruoli specifici da ciascuno rivestiti nella dinamica dei rapporti sociali.

In conseguenza, l’attenzione al fenomeno delle organizzazioni religiose, enunciata nella Costituzione europea, sembra poco coordinata rispetto alla garanzia di libertà religiose ampiamente assicurata ai soggetti individuali e collettivi nella più tradizionale produzione normativa europea e confermata in altra norma della stessa Costituzione. Tale scissione è potenzialmente foriera di contrapposizioni, le cui conseguenze sono tutte da valutare.

Il concetto evocato di “sana cooperazione” sembra fondare su una supposta complementarità dei ruoli delle Chiese e dell’Unione, in vista degli obiettivi comuni.

Ma, se si richiamano gli ordinamenti interni degli Stati, comprese le categorie dogmatiche delle relazioni inter-ordinamentali o della “tradizionale” sovranità, come nel caso dell’Italia, il concetto stesso assume connotazioni diverse e potenzialmente foriere di pericolosi incidenti di percorso, per l’impossibilità delle Chiese di accettare le regole emanate dal potere civile che sono in contrasto col loro patrimonio ideale.

³ G. MACRÌ, *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Torino, 2004.

⁴ V. TOZZI, Patti e diversità di fini tra Stato e Confessioni religiose, in *Anuario de derecho eclesiastico de l’Estado*, v.4[^], 1988, pp. 59 ss.

Diversa cosa è il ruolo di un organismo come la S.Sede nelle organizzazioni internazionali, ove la sua partecipazione resta finalizzata alla missione religiosa e non interferisce nelle controversie tra Stati rispetto al ruolo che essa e le altre Chiese possono svolgere negli Stati (e nell'Europa), in vista dell'impegno comune per la promozione della persona umana.

L'assimilazione della Chiesa agli Stati, quando è accolta come "osservatore" negli organismi internazionali, non deve implicare una identificazione col ruolo e le responsabilità degli Stati, rappresentanti dei popoli dell'Unione.

In quanto produttrici di valori positivi per la convivenza umana le Chiese svolgono un ruolo significativo, fin dalla creazione dei valori fondativi degli Stati e dell'Unione. Ma la collaborazione fra queste e l'Unione non dovrebbe superare l'ambito riconosciuto a tutte le analoghe formazioni sociali, anche non a carattere religioso (famiglie, associazioni, istituzioni civili), aventi finalità e capacità coerenti con quegli obiettivi comuni.

Tale ruolo, non dovrebbe mai generare una confusione fra i compiti veri e propri della politica e quelli della religione. In ogni democrazia i primi devono essere appannaggio delle istituzioni civili (senza escludere il ruolo delle diverse componenti sociali alla luce del principio di sussidiarietà cd. "orizzontale"), mentre la religione può intervenire nella sfera della politica solo a livello degli stimoli soggettivi e collettivi interni all'ordinamento stesso, e non come contributo ideale *ab estrinseco*, rispetto alle istituzioni di governo della società.

In questa problematica può inserirsi la nota *querelle* della richiesta, da alcuni formulata e ripetutamente sorretta sia dal Papa e dalla Chiesa cattolica, che dalle varie organizzazioni religiose europee di coordinamento (ad esempio, il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa - CCEE -, organismo che riunisce tutte le Conferenze episcopali cattolico-romane del continente europeo; ovvero, la Conferenza delle Chiese europee - KEK -, organismo del quale fanno parte le principali Chiese ortodosse, riformate, anglicane e vetero-cattoliche d'Europa; o la COMECE, etc.), di inserimento nella Costituzione europea di un esplicito richiamo alle *radici cristiane dell'Europa*.

La richiesta è oggetto di annose controversie ed ha incontrato il netto rifiuto di alcuni Stati (l'Italia non è fra questi).

L'obiezione che viene mossa a tale richiesta (e che pienamente condivido) è che ogni elemento di rigida caratterizzazione, come il vincolo che deriverebbe all'Unione da tale richiamo, invece di porsi nella logica *inclusiva* della ricerca dei fattori di condivisione e di pace fra i popoli, avrebbe una funzione estraniante di quei soggetti o di quei popoli che, pur condividendo gli obiettivi europei, non possono ascrivere alle proprie radici un'analoga caratterizzazione.

Se la diversità fra le tradizioni dei popoli europei ha prodotto il positivo fenomeno dell'intensificazione del dialogo fra le stesse organizzazioni religiose dominanti ed avvia il superamento delle storiche rivalità, va invece evitato che l'azione congiunta delle religioni tradizionalmente insediate spinga verso la costituzione di ostacoli all'integrazione di tradizioni diverse, come quella della Turchia islamica.

L'argomento non può essere nemmeno logicamente scisso dal macroscopico fenomeno in atto in Europa della "biblica transumanza di popolazioni", che si muovono dalle aree più povere verso i Paesi più ricchi (e fra questi verso i vari Stati dell'Europa): l'emigrazione.

L'Europa è sempre più significativamente oggetto di un massiccio fenomeno di immigrazione, fenomeno storicamente recente per l'Italia (per ragioni non proprio

analoghe a quelle degli altri Paesi di immigrazione), che si traduce in apporti e presenze di popolazioni di culture, storia, religioni e radici anche molto diverse da quelle simili o comuni dei popoli dei Paesi di accoglienza.

Per questa, e per molte altre ragioni, siamo di fatto dinanzi al fenomeno del superamento della *identità* o dell'*omogeneità culturale* dell'Europa e dei singoli Stati che la compongono, anche riferendosi ai soli Stati cosiddetti *fondatori dell'Europa*.

Contemporaneamente, si manifestano nella società europea comportamenti diversi e contraddittori, sia da parte delle istituzioni dello Stato ospitante, sia da parte dei soggetti ospitati; si assiste tanto a episodi di razzismo o di xenofobia, che a comportamenti di accoglienza ed inclusivi. Anche da parte degli immigrati si manifestano comportamenti diversi e contraddittori: dall'aspettativa di inclusione a pieno titolo nello Stato che accoglie (servizi sociali, diritti civili, cittadinanza), ad atteggiamenti di rivendicazione identitaria spinta fino al "separatismo", che talora giungono oltre i limiti di accogliibilità da parte dello Stato e della cultura ospitante.

Rispetto ad un simile variegato fenomeno, i diversi Stati europei rispondono con politiche non omogenee, legate alla storia nazionale, al quadro politico, comunque influenzate da fattori come l'ex-colonialismo o pretese di superiorità culturale (oltre che economica).

Si palesa, invece, la necessità di una politica equilibrata, misurata da caso a caso, intesa ad evitare sia la estraniamento di coloro che chiedono l'accoglienza, sia la pretesa di una sorta di "occupazione culturale", che sfocerebbe nella costruzione di ghetti, comprendenti popolazioni a "statuto differenziato" o ripartite per casta.

Per una simile politica è necessario acquisire l'effettività del pluralismo e superare le forme ancora vigenti di confessionismo, anche se solo strisciante e di apparato, ma non proclamato legalmente.

Occorre ricercare, come avvenne nell'Assemblea costituente italiana del 1947, i fattori di condivisione ideale fra i nostri costumi, valori, principi e quelli di chi si insedia, per favorire quel pluralismo che implica attenzione alla diversità, ma senza rinuncia alla unità e solidarietà della compagine sociale.

Ciò comporterà anche una più attenta analisi per la revisione ed eliminazione di tutte quelle "scorie" giuridiche, ereditate dai precedenti regimi o di più recente creazione, che continuano a legittimare aspetti di attenzione privilegiata ad una organizzazione confessionale dominante, con una singolare applicazione del principio di laicità. Penso alla strenua difesa dell'esposizione del crocifisso nei locali pubblici operata in Italia ed al divieto dell'ostentazione dei simboli religiosi (per esempio, il velo islamico quale segno di rifiuto di integrazione del paese ospitante) stabilita in Francia.

Infatti, ogni privilegio, in una società pluralistica, si ritorce contro il privilegiato, rendendo problematici anche fenomeni marginali ed insignificanti.

Cosicché, in assenza dell'antica omogeneità culturale (una volta esistente almeno all'interno degli Stati nazionali), specie in un processo come quello dell'integrazione europea, l'accettazione del pluralismo e delle reciproche diversità implica l'accettazione di una neutralità, che è il contrario dell'orgogliosa affermazione identitaria delle radici cristiane dell'Europa, la quale sarebbe sintomatica di una politica di esclusione delle differenze.

Proprio l'impostazione dualistica della distinzione fra politica e religione ha consentito lo sviluppo dei diritti umani senza distinzioni religiose, razziali o di genere. Ragion per cui ogni vincolo, sia pure ideale, implicando forme improprie di divieto,

statuirebbe limiti contrari alla logica inclusiva del processo europeo.

Il dibattito è aperto. L'atteggiamento delle organizzazioni religiosa è variamente interpretabile. I contributi che seguono sono un avvio della discussione e costituiscono l'espressione della valida partecipazione dell'Ateneo molisano e della nostra disciplina a questo dibattito.